

CASA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO-ODV STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "CASA DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO - ODV", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Classificata come associazione di 1° livello (del tipo "non riconosciuta"), adotta nella propria denominazione la qualifica e l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Latina, in viale Umberto I presso il Palazzo della Cultura.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite altre sedi operative, permanendo l'unica sede legale nel sito a ciò stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le attività di interesse generale sotto-elencate (di cui al richiamato art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017):
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

e, nel realizzare le su descritte attività di interesse generale,

-documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del dibattito urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, seminari, pubblicazioni, dibattiti, presentazioni, laboratori ed altre attività finalizzate alla promozione, all'informazione ed alla raccolta e/o scambio di opinioni;

-accompagna, offrendo i necessari supporti tecnico-scientifici e culturali, l'Amministrazione Comunale, nonché le istituzioni ed i soggetti privati che lo richiedano, nella programmazione, elaborazione e definizione di quegli interventi che per dimensione, localizzazione, valenza strategica, rilevanza storico-architettonica o ambientale, richiedano e meritino particolare attenzione; in questa attività di accompagnamento alle trasformazioni, particolare attenzione sarà dedicata all'analisi ed all'implementazione delle progettualità complesse che coinvolgono il territorio latinense, in modo da favorire lo sviluppo di azioni di governo anche a scala sovra-comunale;

-ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con associazioni culturali, scientifiche, sociali ed economiche che perseguano analoghe finalità;

-promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della scena urbana, sulle trasformazioni rilevanti e sugli interventi in scala urbana e metropolitana, anche attraverso confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane italiane e straniere;

-supporta iniziative a contenuto innovativo capaci di promuovere lo sviluppo locale in sinergia con le altre realtà già presenti nel territorio, stimolando, ove possibile, il coordinamento generale tra di esse, al fine anche di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

-sostiene il principio che nelle varie discipline di progetto, attinenti alla trasformazione degli spazi (residenziali, agricoli, industriali, commerciali, a verde, o comunque destinati alla vita umana e di tutti gli esseri viventi), sia sempre garantito un processo di collaborazione e di reciprocità;

-opera prevalentemente nell'ambito della Provincia di Latina, con particolare riferimento al territorio comunale di Latina; ha la finalità di supportare sul piano scientifico e culturale, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di trasformazione della città di Latina e dell'area territoriale ad essa naturalmente, culturalmente ed economicamente limitrofa, ha altresì compiti di promozione e formazione volti a diffondere la cultura e la conoscenza su temi sociali, culturali, economici, dell'architettura e dell'urbanistica;

-agisce primariamente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi (attraverso la richiesta a terzi di donazioni, erogazioni liberali, lasciti (sia tra vivi, sia mortis causa) e contributi di natura non corrispettiva) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali

ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Possono iscriversi all'associazione anche residenti al di fuori del comune di Latina, con pieno diritto di voto (salvo nei casi in cui potrebbe insorgere un conflitto d'interessi).

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

All'occorrenza, con apposito regolamento, il Consiglio Direttivo può decidere di aprire l'associazione anche a soci non maggiorenni.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. A tutela dell'indipendenza decisionale dell'associazione, possono far parte dell'associazione con tutti i diritti dei soci ordinari, escluso quello relativo alla eleggibilità nel Consiglio Direttivo:

a) i parlamentari; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali;

b) tutti coloro che svolgono incarichi di consulenza o in ambito istituzionale per le Pubbliche Amministrazioni (che potessero configurarsi in conflitto di interessi con le attività o le finalità dell'associazione);

c) i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi (ad es. in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere, segretario, portavoce, etc.) all'interno di partiti o movimenti politici (nazionali o locali) comunque riconosciuti;

d) i soci, comunque e da chiunque ufficialmente delegati a mantenere diretti rapporti con l'associazione (sempre e soltanto di tipo comunicativo, come referenti per trasmissione vicendevole di dati, conoscenze, proposte, etc.). Questi ultimi, operano sempre a livello personale e sotto l'esclusiva loro responsabilità e restano unici titolari dell'iscrizione all'associazione e del versamento connesso. La delega eventualmente loro formalmente attribuita (da Enti pubblici o privati, associazioni, consorzi, etc.) non costituisce alcun titolo di preferenza, non modifica il loro status sociale, non li qualifica come rappresentanti ufficiali del delegante ed è considerata, a norma di questo statuto, soltanto come contatto per un più agevole e diretto passaggio di informazioni.

Soci e non soci, all'occorrenza e senza diritto di voto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il solo socio eventualmente delegato (come da precedente comma d) dall'Amministrazione comunale, per norma statutaria, essendo l'associazione scaturita dalla iniziativa e con la promozione della richiamata Amministrazione, ha diritto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo (sempre senza diritto di voto).

Nessuna delega formale, sempre come da comma d), può essere affidata a consiglieri eletti e, ove accadesse, il consigliere interessato (che avesse accettato tale affidamento) decadrebbe immediatamente a norma di statuto, rientrando nel ruolo di semplice socio (con delega al rapporto comunicativo su descritto).

Per gli iscritti che intendano candidarsi ad elezioni politiche o amministrative -si veda il comma a- sono previste le immediate dimissioni da tutte le cariche interne eventualmente ricoperte (che fossero in grado di limitare l'indipendenza dell'associazione).

Le eventuali incompatibilità, a tutela della più volte richiamata indipendenza dell'associazione, saranno verificate dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo per quanto riguarda l'eleggibilità nel Consiglio Direttivo (con le clausole restrittive di cui all'art. 5, a salvaguardia dell'indipendenza decisionale dell'associazione).

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali (con le clausole restrittive di cui all'art. 5, a salvaguardia dell'indipendenza decisionale dell'associazione).

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa

contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (se costituito).

Ove necessario, in qualsiasi momento, l'assemblea dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo per l'istituzione di ulteriore organo, con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche, come per tutti gli altri associati, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo debbono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto per statuto da sette membri scelti fra gli associati (con i diritti e le esclusioni come previsti all'art.5).

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Cassiere scegliendo tra i membri del Consiglio Direttivo (ove non sussistessero le competenze adeguate o nessun consigliere si rendesse disponibile ad accettare l'incarico si potrà ricorrere ai soci ordinari e, in ultima analisi, venendo a mancare anche il contributo di quest'ultimi, ad esterni). Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione completo dell'O.D.G. da discutere deve obbligatoriamente essere inviato anche all'assessore comunale di riferimento, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di partecipare (senza diritto di voto), ove ne sussistesse l'interesse.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti (se possibile) gli incarichi di Segretario, Tesoriere e Cassiere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) conferire direttamente (senza necessità di consultare l'assemblea), ad associati o a terzi, ATTESTATI (o altra forma di riconoscimento) gratuiti, dichiaranti, in relazione alle attività dell'associazione, qualifiche, competenze o ruoli specifici (ad es.: "Amico dell'Associazione", "Referente per...", "Esperto in...", "Consulente in..."; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. E' contemporaneamente Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni. Per il solo rapporto con l'Amministrazione Comunale di Latina, il Presidente può farsi sostituire da un consigliere con il compito di referente permanente.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario, il Tesoriere e d il Cassiere

1. Il Segretario, il Tesoriere ed il Cassiere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Tesoriere ed il Cassiere possono essere rappresentati da un'unica persona.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali, del libro degli associati, del registro degli assicurati (se esiste) e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione;
 - c) eseguire tutte le attività collegate.
3. Al Cassiere spetta il compito di:
 - a) gestire la cassa e tutte le attività collegate.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico non costituisce organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha durata limitata all'intervento che ne ha determinato la formazione. Esso è composto da un numero variabile di componenti (non obbligatoriamente soci), in dipendenza dalla qualità e difficoltà insite nell'intervento oggetto del loro esame, e può essere, in casi eccezionali, anche di tipo monocratico.
3. Il Consiglio Direttivo può decidere di costituire un albo di esperti (soci e/o non soci; cfr art. 15/l) che gratuitamente accettino di mettersi a disposizione e collaborare con il compito esclusivo di esprimere pareri e giudizi, specificatamente riferiti alle competenze per le quali abbiano scelto di collaborare. Resta al Consiglio Direttivo la facoltà, comunque, di nominare anche al di fuori dell'albo, se costituito.
4. Nel caso in cui coesistano contemporaneamente più attività che necessitino di parere scientifico, il Consiglio Direttivo può decidere di nominare più Comitati Scientifici.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari (se presenti), che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- registro degli assicurati, con pagine numerate e vidimate, nel caso in cui si stabilisca che non tutti gli associati necessitino di forme assicurative. Questo registro può essere ricompreso in quello dei soci.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Il presente statuto, approvato dall'assemblea costitutiva dei soci fondatori, è immediatamente esecutivo e si allega al verbale dell'Atto Costitutivo del quale è parte integrante.

Latina,

Il presidente dell'Assemblea Costitutiva

Il segretario dell'Assemblea Costitutiva